

# LA CURIA DIOCESANA

---

## TEMA 2: GLI ISTITUTI

“Il primo livello di esercizio della sinodalità si realizza nelle Chiese particolari. Dopo aver richiamato la nobile istituzione del Sinodo diocesano, nel quale Presbiteri e Laici sono chiamati a collaborare con il Vescovo per il bene di tutta la comunità ecclesiale, il Codice di diritto canonico dedica ampio spazio a quelli che si è soliti chiamare gli organismi di comunione della Chiesa particolare: il Consiglio presbiterale, il Collegio dei Consultori, il Capitolo dei Canonici e il Consiglio pastorale. Soltanto nella misura in cui questi organismi rimangono connessi col basso e partono dalla gente, dai problemi di ogni giorno, può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale: tali strumenti, che qualche volta procedono con stanchezza, devono essere valorizzati come occasione di ascolto e condivisione”<sup>1</sup>.

### 1. Il Consiglio Presbiterale (495-501):

#### *Natura e fine:*

Il Consiglio presbiterale è in qualche modo la manifestazione istituzionale della comunione tra il Vescovo ed il suo presbiterio: indica che nella diocesi esiste tra il Vescovo ed i presbiteri una **comunione gerarchica** virtù della quale tutti essi partecipano in grado diverso dell'unico sacerdozio e ministero, formando un solo presbiterio<sup>2</sup>.

I presbiteri non svolgono l'ufficio dei Vescovi ma sono i suoi **collaboratori** diretti nel governo delle Chiese particolari, cooperazione che si manifesta nelle mutue relazioni di ogni vescovo con la Chiesa particolare e con la Chiesa Universale<sup>3</sup>. La differenza che esiste tra presbiteri e vescovi non è solo giurisdizionale ma anche sacramentale. Essi quale provvidi cooperatori dell'ordine episcopale ed aiuto e strumento suo, sono chiamati a servire al popolo di Dio, formano col loro Vescovo un solo presbitero ed insieme formano una vera comunione gerarchica, realizzando insieme la missione ad essi affidata.

Il **presbiterio di un territorio** è configurato dai sacerdoti che in esso vivono, sia i diocesani quanto i religiosi, che insieme al vescovo, esercitano il sacerdozio di Cristo prendendo in considerazione non solo l'incardinazione ma anche a quelli che cooperano all'interno della diocesi<sup>4</sup>. È facendo riferimento a questo particolare che il Concilio parlò della necessità di un rinnovamento del Capitolo delle cattedrali che fu, il tempo l'organo che aiutava il Vescovo nel governo della diocesi<sup>5</sup>.

Questa unità di missione ha voluto concretarsi con la creazione di un organismo o **senato di**

<sup>1</sup> FRANCESCO, Discorso nella commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi (Aula Paolo VI, Sabato, 17 ottobre 2015).

<sup>2</sup> LG 28: *Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Gv 10,36), per mezzo degli apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi a loro volta i vescovi hanno legittimamente affidato a vari membri della Chiesa, in vario grado, l'ufficio del loro ministero.* ApS 182.

<sup>3</sup> LG 23a.

<sup>4</sup> ChD 28a y 34b *Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le donne, appartengono a titolo particolare alla famiglia diocesana, recano un notevole aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute necessità dell'apostolato, lo possono e lo devono recare in misura ancora maggiore per l'avvenire.*

<sup>5</sup> CD 27b y PO7a.

**sacerdoti** -il Consiglio presbiterale- cioè un gruppo di sacerdoti che, **rappresentando** il presbiterio, deve coadiuvare il Vescovo tramite i loro consigli e dialogo nel governo della diocesi (c. 495 §1)<sup>6</sup>. Il consiglio presbiterale è per propria natura un organismo **consultivo**.

### **Statuti**

Il consiglio presbiterale deve aver i propri statuti approvati dal Vescovo diocesano, attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale (c. 496). Questi statuti devono determinare i procedimenti di riunione, lo sviluppo delle sessioni ed il modo di eleggere i membri del consiglio, (cc. 499 e 500 §1). Ricevono la loro forza legale essendo approvati dal vescovo, unico legislatore nella diocesi, quel che implica una necessaria dipendenza della struttura del consiglio presbiterale rispetto alla sua volontà.

### **Gli Uffici e la competenza**

L'istituzione del consiglio presbiterale è imposta a norma di diritto (c. 495 §1), perché questo consiglio, essendo l'unico **senato del Vescovo**, è in qualche modo, la manifestazione istituzionale della **comunione** tra il vescovo ed il suo presbiterio, fondata su l'unione tra sacerdozio ministeriale e la missione. Non è, pertanto, un sindacato di chierici, (perché nella Chiesa non ci sono sindacati, non possono esistere), né pure un organismo di lotte interne tra i chierici, bensì un gruppo che segue le questioni che riguardano la vita e governo della diocesi. È un organismo che **esprime la sinodalità**.

Il c. 500 §2 presenta in forma molto sintetica quel che **spetta al Vescovo** diocesano: convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai membri e far conoscere ciò che è stato stabilito (c. 500 §3).

Il consiglio presbiterale ha solamente voto consultivo (si tratta di un consiglio, non de un collegio, ma può esercitare alcuna potestà collegiale delegata dal Vescovo)<sup>7</sup>; il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore importanza (c. 500 §2), concretamente:

- Per celebrare il sinodo diocesano (c. 461 §1).
- Per erigere, sopprimere o cambiare notevolmente le parrocchie (cc. 515 §2 e 813).
- Per il destino delle offerte parrocchiali e la retribuzione dei chierici che lavorano in esse (c.531).
- Per stabilire in ogni parrocchia il consiglio di pastorale (c. 536 §1).
- Per l'edificazione di una chiesa o la riduzione all'uso profano di una che non sia oramai adatta al culto (c. 1215 §2).
- Per imporre un tributo a persone giuridiche pubbliche soggette alla sua giurisdizione (c.1263).

Altri casi di competenza del Consiglio.

- Devono essere invitati ai **Concili provinciali** in modo che ognuno di essi invii due

---

<sup>6</sup> LG. 28; ChD 28; PO 7a.

<sup>7</sup> Come si vedeva dallo schema di 1997, i consultori si opposero perché non vedevano adatto l'obbligo di dover ascoltarlo. Solo la lettera circolare *Presbyteri Sacra* nel punto numero 9 prevedeva voto deliberativo, a differenza degli altri documenti - *Ecclesiae Sanctae* ed *Ecclesiae Imago* - che indicavano unicamente voto consultivo. Nello schema di 1980 non si parla oramai di voto deliberativo, ma stabiliva che fosse sentito obbligatoriamente "audire debet" e solo in casi espressamente determinati, ma si trattava di consenso e non di voto deliberativo in forma stretta.

suoi membri; essi però hanno voto solamente consultivo (c. 443 §5).

- Per **rimuovere a un parroco** il Vescovo affronterà questo tema con due parroci del gruppo stabilito dal consiglio presbiterale per questa finalità (c. 1742 §1).

Per quanto riguarda il **consenso**, il Codice non stabilisce nessun caso in cui sia obbligatorio, ragione per la quale la precauzione manifestata dal canone (il Vescovo “ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti” Can. 500 - § 1) sembra un po' superflua.

“Al di là delle visioni parziali e personalistiche, il Vescovo diocesano cercherà di promuovere all'interno del Consiglio un clima di comunione, di attenzione e di ricerca comune delle soluzioni migliori. Eviterà di dare l'impressione dell'inutilità dell'organismo e condurrà le riunioni in modo che tutti i consiglieri possano esprimere liberamente il loro parere” (ApS 183).

Finalmente ricordare che tutti i membri del Consiglio presbiterale hanno obbligo di **mantenere segreto** nei temi di importanza maggiore (c.127 §3), in modo particolare quando si tratta di persone concrete.

### ***I Membri***

Devono essere sacerdoti (c. 495 §1) e non viene adoperato il termine “presbiteri” perché possono essere pure vescovi titolari, e non soltanto presbiteri. I diaconi rimangono esclusi perché non sono sacerdoti.

Il c. 499 tratta il modo di eleggere i membri del consiglio: La finalità è che i sacerdoti del presbiterio siano **rappresentati** soprattutto in ragione dei diversi **ministeri** e delle diverse **zone** della diocesi prendendo pure in considerazione la diversità **generazionale**.

Tre sono i tipi di membri (c. 497):

1. **Gli eletti**: la metà approssimativamente che devono essere scelti liberamente dai sacerdoti<sup>8</sup>.
2. **I nati**: In ragione del loro ufficio. Negli statuti devono essere riportati necessariamente rappresentati, (e.s. Vicari generali ed episcopali, rettore del seminario...)
3. **Coloro nominati liberamente dal vescovo**, cercando l'equilibrio e l'indole rappresentativa del consiglio.

Il canone niente dispone sul **numero massimo o minimo** dei membri, ma evidentemente devono esserci **più di sei** perché il numero di individui del Collegio dei consultori che ne deriva, deve essere di, al meno, sei benché in questo caso si identificerebbe Consiglio presbiterale e Collegio dei consultori.

Di fatto, il c. 495 §2 indica che nei vicariati e nelle prefetture apostoliche il Vicario o il Prefetto costituiscano un solo consiglio (chiamato **Consiglio di missione** c. 502 §4) composto da almeno tre presbiteri missionari e sentano il loro parere, espresso anche per lettera.

Se il numero dei sacerdoti della diocesi è molto ridotto, nulla vieta di **convocarli tutti**. Tale Assemblea del Presbiterio sostituirà quella formale del Consiglio Presbiterale (ApS 182)

---

<sup>8</sup> La lettera *Presbyteri sacra* (1970) n. 7 proponeva che fosse la *maggior parte*; gli schemi del Codice dicevano *congrua parte* ed il testo promulgato fu cambiato nella post-plenaria, per quel motivo dice “circiter” ma, cosa significa “circiter”?

I membri del consiglio presbiterale siano designati *ad tempus* (c. 501 §1) secondo venga stabilito dagli statuti, però in modo tale che entro **un quinquennio si rinnovi** tutto il Consiglio o una parte di esso. Il consiglio come tale è un istituto permanente, i membri cambiano, ma l'istituto rimane. È chiaro che i membri che **cessano nel loro ufficio**, se si tratta di nati, cessano anche nel consiglio presbiterale.

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del consiglio presbiterale (c. 498):

- Tutti i sacerdoti **secolari incardinati** nella diocesi, benché non abbiano in essa domicilio o quasi-domicilio. E pure i sacerdoti degli Istituti secolari, perché anche se cambia il loro stato di vita consacrata, la loro condizione giuridica e la stessa.
- Sacerdoti **secolari non incardinati** nella diocesi e i sacerdoti membri di un Istituto Religioso o di una Società di Vita Apostolica i quali, **dimorando nella diocesi**, esercitano in suo favore **qualche ufficio**, poiché sono al servizio della diocesi e non della prelatura<sup>9</sup>.
- **Altri sacerdoti** che stanno nella diocesi, a norma degli statuti.
- Quei **che non hanno domicilio né quasi-domicilio** nella diocesi, benché esercitino qualche servizio per codesta non possono essere membri perché devono essere membri del consiglio della diocesi nella quale sono incardinati.

### **Struttura**

Il Consiglio presbiterale si riunisce in **assemblea ordinaria** quando così lo determinino gli statuti (il Codice non stabilisce tempi concreti), ben sia per trattare argomenti di governo ordinario, o quando si verifichi un caso nel quale, secondo diritto, debba essere sentito. Può riunirsi anche in **assemblea straordinaria**, quando a giudizio del vescovo la circostanza lo richieda.

Gli statuti potrebbero determinare l'esistenza di un moderatore, segretario e segreteria, commissioni, per lo studio di questioni concrete, quando per maggior efficacia e comodità diventi opportuno.

### **Cessazione del Consiglio**

- **Sede Vacante:** Quando la sede diventa vacante, il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il consiglio presbiterale (c. 501 §2).
- **Per Decreto:** Se il Consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo diocesano può scioglierlo, consultato il Metropolita, o, se si tratta della stessa sede metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano di carica. L'obiettivo di questa **consultazione** è quello di **evitare l'abuso di potere** da parte del vescovo (c. 501 §3).

## **2. Il Collegio dei Consultori (c. 502):**

Si tratta di una novità. Nel CIC di 1917 appariva come istituto suppletorio per essere

---

<sup>9</sup> Cfr. ApS 183. La Prelatura personale non ha consiglio presbiterale. L'Ordinariato militare, invece, che è completamente diverso alla Prelatura (si tratta di una Chiesa particolare) sì che lo ha.

consultato soltanto lì dove non fosse organizzato o non esistesse il Capitolo cattedrale<sup>10</sup>. Il canone 502 l'introduce come **figura nuova** composta da membri del Consiglio presbiterale e che, per via della sua composizione più ridotta e facile da convocare, riesce a dar sostegno al Vescovo in continuo.

**I membri - tra 6 e 12 - sono nominati liberamente dal Vescovo** che è il loro presidente. Gode di personalità propria<sup>11</sup>, e per ciò rimane in sede vacante, con la presidenza che dirige *ad interim* la diocesi (amministratore diocesano/ apostolico) o, se non è stata ancora scelta, dal sacerdote più anziano fra loro.

In un **vicariato apostolico o prefettura apostolica**, competono al Consiglio della missione svolgere questa funzione (c. 502 §4c. 495 §2), benché in questo caso non rappresentino in nessun modo il Consiglio presbiterale, sono nominati per cinque anni e non cessano nel loro ufficio in sede vacante. Il numero non viene stabilito.

La conferenza dei Vescovi può stabilire che i compiti del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale (c. 502 §3).

### 3. Il Consiglio episcopale (c. 473 §4):

Di costituzione **facoltativa**, se si costituisce, saranno membri del medesimo soltanto i **Vicari generali ed episcopali**.

La sua finalità sarebbe quella di favorire l'attività pastorale ed avere una migliore **coordinazione** delle attività della Diocesi: unificare criteri, scambiare informazione rilevante, tracciare linee di attuazione, ecc.

La sua regolazione nel CIC è molto ridotta (non se ne parla in nessun altro canone), sicuramente perché il Concilio non ha previsto questo organismo (non c'è in *Christus Dominus*) né anche lo ha fatto il testo *Ecclesiae imago*, sicuramente come l'espressione di una sorta di sfiducia nei confronti di un organismo di questa natura, per **il rischio che diventi un esercizio collegiale della potestà** di governo nel reggere la diocesi; potestà che per diritto divino appartiene esclusivamente alla persona del Vescovo.

Sembra logico che sia il **Vescovo chi lo presieda** come coordinatore de l'attività dei vicari (c. 473 §2). Il paragone con altri organismi della diocesi permette dire che non attua la comunione né la corresponsabilità del presbiterio come invece lo fa il Consiglio presbiterale, e che non ha la natura consultiva di questo altro organismo. Neanche si può dire che sia un collegio come quello dei Consultori.

**Non è un organo di governo** (non ha potestà esecutiva) e la legislazione particolare non gliela potrebbe attribuire né assegnargli competenze e funzioni che nel CIC spettano ad altri organismi. Non è previsto che emani dichiarazioni, giudizi o manifestazioni della propria opinione o volontà in maniera corporativa.

### 4. Il capitolo dei Canonici (cc. 503-510):

#### *Nota storica*

Dal s. IV in poi si stabilì nelle cattedrali la **vita comune dei chierici** (S. Eusebio di Vercelli, S. Agostino). Carlo Magno (a. 730) costrinse tutti i chierici a vivere in comune, e Ludovico

<sup>10</sup> ChD 27 e EI 17 stabilivano la rinnovazione dei consigli diocesani.

<sup>11</sup> Comm. 13 (1981) 134-135.

Pio (re di Aquitania) dispose che questa organizzazione venisse applicata in tutte le diocesi. Ma in molti casi, non era possibile osservare una vita comune in ragione del ministero, per ciò finì per farsi distinzione tra canonici regolari e secolari<sup>12</sup>.

Il **Concilio Lateranense II (a. 1139)**, nel canone 28 concede al capitolo cattedrale autonomia, autorità e privilegi. Tra essi, la facoltà di scegliere il Vescovo diocesano, ed amministrare la diocesi in sede vacante.

Il **Concilio di Trento** pose rimedio a certi abusi che si verificarono col tempo ed il CIC di 1917 legiferò al riguardo<sup>13</sup>.

### **Compito**

Secondo il can. 503 spetta al capitolo **assolvere alle funzioni liturgiche** più solenni nella chiesa cattedrale. La conferenza dei Vescovi può stabilire che gli si affidino pure **i compiti del collegio dei consultori** (c. 502 §3).

La sua istituzione e conservazione non è obbligatoria<sup>14</sup>, tuttavia l'erezione, la modifica o la soppressione del capitolo cattedrale sono riservate alla Sede Apostolica (c. 504).

### **Statuti**

Approvati dal **Vescovo diocesano** determinano il numero dei canonici; definiscono i compiti del capitolo e dei singoli canonici, le riunioni, le retribuzioni... Negli statuti vengono anche definite le insegne, secondo l'ordinamento dato dalla Santa Sede (cc. 505 -506).

### **Canonici**

Spetta al **Vescovo diocesano**, ma non all'Amministratore diocesano, conferire tutti e singoli i canonicati (c. 509 §1). **I requisiti:** distinguersi per dottrina e integrità di vita e aver esercitato lodevolmente il ministero (c. 509 §2).

Vi sia fra i canonici uno che **presieda** il capitolo (c. 507 §1) (preboste / decano)<sup>15</sup>, un altro diventi canonico **penitenziere**, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale (ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria, che però non è delegabile, di assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica) (c. 508). Ai chierici che non appartengono al capitolo possono essere affidati altri uffici mediante i quali, prestano aiuto ai canonici. (c. 507 §2).

**Le parrocchie non siano più unite al capitolo dei canonici;** Nella chiesa che sia insieme parrocchiale e capitolare, venga costituito un parroco (c. 510).

## **5. Il Consiglio Pastorale (cc. 511-514):**

### **Natura e finalità**

Si tratta di una istituzione **facoltativa**, si avvia se lo suggerisce la situazione pastorale e alla quale spetta, **studiare, valutare e proporre conclusioni operative** su quanto riguarda le

---

<sup>12</sup>Il Sinodo di Aquisgrana del 816 così l'approvò e l'impose.

<sup>13</sup> Nei canoni 391 §1; 412-414; 423 § 1; 432 §2.

<sup>14</sup> Comm. 13 (1981) 135.

<sup>15</sup> ApS 187: 187. "Ogni Capitolo ha un presidente, come primus inter pares e moderatore delle riunioni. Gli Statuti possono determinare che il presidente sia eletto dai canonici, nel cui caso necessita anche della conferma del Vescovo".

attività pastorali della diocesi (c. 511)<sup>16</sup>. Il Codice non stima sia necessaria per il governo della diocesi, perché questo è pure un compito affidato al consiglio presbiterale, ma è evidente che è uno strumento eccellente promuovere le relazioni del clero coi fedeli condividendo vicendevolmente il sacerdozio comune e ministeriale.

Si tratta che **tutti i fedeli** cristiani, in comunione e sotto l'autorità del Vescovo, possano collaborare nell'organizzazione della diocesi, perché tutti hanno obbligo di collaborare attivamente nell'edificazione del Corpo Mistico di Cristo<sup>17</sup>.

Potremmo affermare che è l'organismo che condensa ed esprime la **sinodalità** in modo permanente nella Chiesa particolare, mostrando l'immagine di una Chiesa corresponsabile e adulta, un'area di incontro, discernimento e processo decisionale.

Con tanta importanza non è strano che la discrezionalità del Codice latino sia diventata obbligatoria negli **Ordinariati per gli anglicani**, mostrando un'evoluzione nella mente del legislatore. In questi il Consiglio pastorale è considerato un'istituzione assolutamente necessaria per il miglior governo dell'Ordinariato, la cui funzione è di "esprimere la sua opinione sull'attività pastorale dell'Ordinariato" (*Anglicanorum Coetibus* 13).

Tuttavia, gerarchicamente non ha nessuna autorità, gode solamente di **voto consultivo** (c. 514 §1); è **permanente** per quanto riguarda l'istituzione, ma non lo sono i suoi membri, dato che questi si rinnovano (c. 511). Gli **statuti** vengono rilasciati dal Vescovo diocesano (c. 513 §1), non soltanto approvati.

Al **Vescovo compete pure convocarlo, presiederlo** e visto che questo organismo ha carattere unicamente consultivo, **rendere di pubblico dominio** le materie trattate nel consiglio (c. 514 §1). In questo aspetto lo stesso Vescovo può nominare un delegato che lo presieda a nome suo.

### **Membri**

In senso giuridico il Consiglio di pastorale **non rappresenta a tutta la comunità diocesana** in senso stretto perché i membri non sono scelti dagli stessi fedeli, bensì nominati per il Vescovo, ma si possono esporre le necessità della diocesi.

Questo consiglio deve essere composto da fedeli che **siano in piena comunione** con la Chiesa cattolica, per quel motivo gli **acattolici** non possono essere membri.

È composto da **chierici**, membri di istituti di vita consacrata e "**soprattutto**" **laici**, in modo che possano esprimere le differenti esperienze ed esigenze della diocesi (c. 512 §§1 -2).

Devono essere fedeli che si distinguano per **fede sicura, buoni costumi e prudenza** (c. 512 § 3). Essi vengono **designati** nel modo determinato dal Vescovo diocesano (c. 512 §1)<sup>18</sup>.

Riguardo al numero **conviene che siano pochi**, certamente non viene dato un numero esatto, il motivo è legato a rendere più leggere le discussioni, poiché se si sono in molti diventa più difficile.

Per quanto riguarda la **costituzione**, il Consiglio pastorale viene costituito a **tempo**

<sup>16</sup> ChD 27e; ES I, 16; *Ultimis Temporibus* 3; EI n. 204; ApS 184.

<sup>17</sup> CIC 1983 cc. 204 §1; 208; 209, § 2; 210; 210; 211; §§ 2, 3; 216; 512 §1; AA 2a; LG 30. 32c; ChD 16a.

<sup>18</sup> Il m.p. *Sacrum Diaconatus Ordinem* n° 24 indica che perfino i diaconi permanenti possono far parte di tale consiglio. Possono essere anche nominati i religiosi e religiose a patto cheentino sul permesso dei loro superiori e se esistessero membri di un altro rito, potrebbe contare su qualche membro appartenente ad essi.

**determinato**, secondo le disposizioni degli statuti dati dal Vescovo, ma procurando una certa continuità a mo' di sistema rotatorio, in modo che non si cambino contemporaneamente tutti i membri (c. 513 §1).

Quando la sede diviene **vacante**, il consiglio pastorale **cessa**. Il nuovo Vescovo può convocarlo di nuovo (c. 513 §2). Per quanto riguarda il tempo della convocazione il consiglio pastorale sia convocato almeno una volta l'anno, anche se il Vescovo può farlo quante volte trovi conveniente d'accordo alle necessità pastorali (c. 514 §2).

## **6. Il Consiglio per gli affari economici (cc. 492-493):**

Il Consiglio per gli affari economici è di carattere **precettivo**: in ogni diocesi deve costituirlo il Vescovo diocesano o il suo delegato. La ragione la troviamo nel fatto che l'amministrazione dei beni risulta oggi un compito complesso la cui responsabilità non può essere unicamente riversata sul Vescovo. È concepito come *un coetus*, un gruppo, e deve contare sulla presenza di **un minimo di tre persone** competenti (c. 492 §1).

Devono essere esperti in **materia economica**, perché di quello si occuperanno, e anche in **diritto civile**, poiché il Codice dà valore di norma canonica alle leggi civili di ogni stato sui contratti, sia a livello generale come particolare, e sui pagamenti, a meno che siano contrarie al diritto divino o canonico (c. 1290). La provata integrità si giustifica per sé stessa, senza necessità di maggiori chiarimenti.

Non possono fare parte di questo consiglio i **parenti del Vescovo**, per consanguineità o per affinità, fino al quarto grado (c. 492 §3). I suoi membri saranno nominati per un **quinquennio**, benché trascorso quello tempo, può rinnovarsi la loro nomina per altri quinquenni, senza limite (c. 492 §2). Anche se questa determinazione possa sembrare arbitraria, ha una grande utilità: permette al Vescovo di contare su persone competenti in questo mestiere tutto il tempo necessario, e gli dà comunque l'opportunità di cambiarli periodicamente se fosse opportuno.

Occorre tenere presente che anche se **scade il tempo** per il quale sono stati nominati i membri del consiglio, continuano ad essere titolari dei loro uffici fin che il Vescovo glielo notifichi per iscritto. È necessario anche avere presente che quando si verifica **sede vacante**, i membri del consiglio di affari economici **non perdono il loro ufficio**, anzi, hanno in quelle circostanze alcune funzioni speciali.

Trattandosi di un ufficio ecclesiastico all'interno della curia diocesana, la **nomina dovrà comunicarsi per iscritto**, attraverso un decreto che firma il Vescovo ed il cancelliere. I membri del consiglio dovranno promettere il fedele compimento delle loro funzioni e mantener il segreto secondo lo stabilisca il diritto o il Vescovo.

La condizione di esperti in materia economica ed in diritto civile fa che la maggior parte dei membri di questo consiglio siano solitamente laici, dovuto alla loro competenza professionale in materia. È una delle situazioni dove trova applicazione la **capacità dei laici idonei per collaborare come periti o come consiglieri**, facendo pure parte di consigli a tenore del diritto, a condizione che si distinguano per le loro conoscenze, prudenza ed onestà, come già abbiamo sottolineato (c. 228 §2). Questo non ostacola che facciano anche parte del consiglio chierici o membri di istituti di vita consacrata, se hanno le conoscenze e l'esperienza necessarie.

Sta domandarsi se i laici che fanno parte del consiglio di affari economici della diocesi **devono essere remunerati** per lo svolgimento del loro compito. È evidente che non esiste



una risposta unica. Dipenderà, tra altre cose, del tempo destinato al compito, delle condizioni generali della diocesi e delle loro proprie possibilità economiche, salvate sempre le ragioni di giustizia.

Oltre alle funzioni a loro assegnate nel Libro V dei beni temporanei della Chiesa, compete al consiglio per gli affari economici, d'accordo con le indicazioni ricevute del Vescovo, elaborare ogni anno il **preventivo** di entrate e spese per tutto il regime della diocesi per l'esercizio dell'anno che verrà, così come approvare il **bilancio** di entrate e spese dell'anno che volge a termine (c. 493).

È compito del Consiglio definire le **modalità e i criteri** secondo i quali l'economista dovrà amministrare i beni della diocesi, sotto l'autorità del Vescovo. Nel corso dell'anno l'Economista diocesano e gli amministratori di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, devono **presentare il rendiconto** annuale al Consiglio<sup>19</sup>.

#### *Attuazione congiunta del Collegio dei consultori Consiglio per gli affari economici:*

Il Vescovo diocesano non può realizzare personalmente tutti gli atti dell'amministrazione economica della diocesi senza trascurare il resto del suo ministero. Ma **conta in forma obbligatoria sul sostegno** del Collegio di consultori, il consiglio di affari economici e l'ufficio dell'economista diocesano, con specifiche funzioni prescritte dal diritto universale.

Sebbene questi aiutano il Vescovo a portare avanti la sua responsabilità come amministratore dei beni della diocesi, e svolgono contemporaneamente a l'interno dell'amministrazione compiti che non possono essere assorbiti dal Vescovo diocesano, codesto **non può delegare in essi la responsabilità** che gli è propria come amministratore dei beni della diocesi.

Si verificano diverse occasioni nelle quali il diritto universale confida funzioni sia al Collegio di consultori come al consiglio di affari economici, che devono intervenire affinché il Vescovo possa realizzare determinati atti amministrativi. Presentiamo di seguito quelle situazioni, distinguendo quelle che richiedono il consenso del Collegio di consultori e del consiglio di affari economici e quelle che richiedono soltanto che vengano consultati.

#### a) **Di consenso obbligatorio:**

- Per porre **atti di amministrazione straordinaria**. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria<sup>20</sup>.
- Per poter **alienare validamente i beni mobili ed immobili** della diocesi e delle persone giuridiche pubbliche soggette alla sua autorità il cui valore si trova **tra la somma minima e massima** fissata dalla Conferenza Episcopale.
- Trattandosi tuttavia di beni il cui valore **eccede la somma massima** stabilita, oppure di **ex-voto** donati alla Chiesa o di **oggetti preziosi** di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> CIC 83, cc. 494 §§ 3 y 4; 1287 § 1. Non c'è dubbio che questo compito può essere quantitativamente molto grande, e probabilmente il più impegnativo dal punto di vista tempo. Per questo motivo può essere opportuno che codesto compito sia distribuito tra i diversi consiglieri e vengano esaminati nel consiglio soltanto i casi nei quali occorrono osservazioni importanti.

<sup>20</sup> CIC 83, c. 1277.

<sup>21</sup> CIC 83, cc. 1292 §§ 1-2 y 1295. Occorre ricordare che canonicamente viene equiparata all'alienazione qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione, ragione per la quale deve applicarsi in quei casi lo stesso requisito di consenso del Consiglio.

**b) Di consultazione obbligatoria:**

- Per la nomina /remozione dell'economista diocesano<sup>22</sup>.
- Per porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori<sup>23</sup>.

**Funzioni specifiche del Consiglio per gli affari economici:**

Oltre alle funzioni comuni di entrambi organismi, il Codice indica alcune funzioni che corrispondono specificamente al consiglio di affari economici della diocesi, lasciando libertà alla legge particolare per aggiungere altre che si ritengono necessarie<sup>24</sup>:

- Il Vescovo diocesano deve **ascoltare** il Consiglio per gli affari economici (e il Consiglio presbiterale), per poter imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo **un contributo** non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi; o d'imporre, in caso di grave necessità, una **tassa straordinaria** e moderata alle altre persone fisiche e giuridiche<sup>25</sup>.
- Il Vescovo diocesano deve **ascoltare** il Consiglio prima di determinare che atti oltrepassano i **limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria** per le persone giuridiche a lui soggette, se gli statuti tacciono in merito<sup>26</sup>.
- Il Vescovo diocesano deve **ascoltare** il Consiglio per far che il ricavato dai beni mobili e il denaro assegnato a titolo di dote dalle fondazioni pie siano **cautamente ed utilmente investiti** così come per poter equamente diminuire gli oneri delle stesse<sup>27</sup>.
- Ricordiamo che, se in sede vacante l'economista della diocesi **viene eletto Amministratore** diocesano, il consiglio per gli affari economici ha il compito di eleggere temporaneamente un altro economista<sup>28</sup>.

Oltre a queste competenze fissate dal diritto universale, corrisponderanno al Consiglio per gli affari economici altre determinate dal diritto particolare di ogni diocesi, sempre tenendo conto che il terreno che gli è proprio è piuttosto quello della consulenza ed il controllo che quello rigorosamente esecutivo, proprio dell'economista<sup>29</sup>.

---

<sup>22</sup> CIC 83, c. 494 §§ 1 y 2.

<sup>23</sup> CIC 83, c. 1277. Ad esempio: Nelle diocesi spagnole il Vescovo diocesano deve udire il Consiglio per gli affari economici e il Collegio dei consultori per poter **affittare beni ecclesiastici** di persone giuridiche pubbliche soggette alla sua autorità.

<sup>24</sup> Servirà come orientazione tenere presente che, sin al primo momento della storia della redazione del Codice, si pensò che al Consiglio gli sarebbe stato affidata l'orientazione degli argomenti economici, mentre all'economista gli corrisponderebbe l'esecuzione [*Communicationes*, 5 (1973) 228-229].

<sup>25</sup> CIC 83, c. 1263.

<sup>26</sup> CIC 83, c. 1281 § 2.

<sup>27</sup> CIC 83, cc. 1305 y 1310 § 2.

<sup>28</sup> CIC 83, c. 423 § 2.

<sup>29</sup> *Communicationes* 5 (1973) 228-229, *Communicationes* 9 (1977) 255 y *Communicationes* 13 (1981) 126-128, insieme ai cc. 492-494.

## 7. Gli archivi (cc. 486-491):

Esistono nella diocesi diversi tipi di archivi - obbligatori - al carico dei quali si trova il **segretario o cancelliere** (c. 482) ma può avvalersi di uno o più **archivisti** affinché siano i responsabili dell'organizzazione e buon mantenimento dell'archivio. Non dimentichiamo che in tutti gli archivi deve esserci un **inventario** aggiornato di documenti ed un **adeguato magazzino** (c. 486 §2 -3).

In concreto appartengono alla Curia diocesana gli archivi che seguono:

---

**ARCHIVIO GENERALE O COMUNE** (cc. 486, §§2 e 3; 487; 488; 491, §1) dove si tengano tutti i **documenti che riguardino la diocesi o le parrocchie** e si custodiscano con ordine manifesto e diligentemente conservati i documenti e scritture corrispondenti alle questioni diocesane, sia **spirituali come temporali**.

Questo archivio deve essere **chiuso**, e soltanto il Vescovo ed il cancelliere devono avere la chiave; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore della curia e del cancelliere. È diritto degli **interessati** ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato della propria persona.

**Non è lecito asportare documenti** dall'archivio, se non per breve tempo soltanto e con il consenso del Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore della curia e del cancelliere.

---

**ARCHIVIO SEGRETO** (cc. 489 y 490). Si tratta solitamente di un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possono essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.

**Ogni anno si distruggano** i documenti che riguardano le **cause criminali** in materia di costumi, se i **rei sono morti** oppure se tali cause si sono **concluse da un decennio** con una sentenza di condanna, conservando un **breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva**.

Solo il Vescovo deve aver la chiave dell'archivio segreto. Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano. Non devono essere mai asportati documenti dall'archivio o armadio segreto.

---

**ARCHIVIO STORICO** (c. 491 §2) dove vengono conservati i documenti che hanno **valore storico** vi si custodiscano **diligentemente** e siano ordinati sistematicamente.

---

**ALTRI ARCHIVI** delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchie... (c. 491 §1) per il grande valore che rappresentano per gli specialisti come testimonianze della Storia, è molto importante che vengano diligentemente conservati gli atti e i documenti in essi custoditi e che si compilino **inventari o cataloghi in due esemplari**, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano.